



***COMUNE DI ROMENTINO***

***PROVINCIA DI NOVARA***

***REGOLAMENTO PER  
REFERENDUM CONSULTIVO***

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2011

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I**

#### **RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO**

- Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 – Iniziative del referendum consultivo
- Art. 3 – Limitazioni ed esclusioni
- Art. 4 – Limiti del referendum
- Art. 5 – Ammissibilità e Collegio dei Garanti
- Art. 6 – Referendum consultivo di iniziativa consiliare
- Art. 7 - Referendum consultivo di dei cittadini residenti
- Art. 8 – Esame di ammissibilità
- Art. 9 – Verbale di ammissibilità
- Art. 10 – Raccolta delle firme
- Art. 11 – Deposito firme dei sottoscrittori
- Art. 12 – Verifica di regolarità

### **TITOLO II**

#### **SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM**

- Art. 13 - Indizione del referendum
- Art. 14 – Revoca
- Art. 15 – Concentrazione di istanze referendarie
- Art. 16 - Periodi di sospensione del referendum
- Art. 17 – Disciplina della propaganda a mezzo manifesti
- Art. 18 – Altre forme di propaganda – Divieti - Limitazioni
- Art. 19 - Disciplina della votazione
- Art. 20 – Ufficio di Sezione
- Art. 21 - Operazioni di voto
- Art. 22 - Operazioni di scrutinio
- Art. 23 - Ufficio comunale per il referendum
- Art. 24 - Proclamazione dei risultati
- Art. 25 - Reclami
- Art. 26 – Adempimenti successivi

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 27- Disposizioni applicabili
- Art. 28 – Spese

Allegato A

## **TITOLO I**

### **RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le fasi procedurali per l'indizione e lo svolgimento del referendum previsto dall' art. 31 dello statuto comunale.
2. Il referendum consultivo attuativo del principio di democrazia partecipativa, è ammesso esclusivamente, a giudizio del Collegio dei Garanti di cui al successivo art. 5, su questioni a rilevanza generale e di interesse dell'intera collettività locale e non può aver luogo in concomitanza con altre operazioni di voto, sia locale che nazionale.
3. Possono votare gli iscritti nelle liste elettorali comunali che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della consultazione.

#### **Art. 2**

##### **Iniziative del referendum consultivo**

Il referendum consultivo può aver luogo:

- a) con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta di almeno la metà più uno dei Consiglieri, sentita la Giunta Comunale e con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri;
- b) su richiesta di cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali, in numero non inferiore al 15%.

#### **Art. 3**

##### **Limiti ed esclusioni**

1. La consultazione referendaria, che può comprendere più quesiti, non può aver luogo più di una volta l'anno.
2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo gli argomenti di cui all'art. 31 dello Statuto, ovvero le seguenti materie:
  - nomine, designazioni, revoche e, in generale, questioni che riguardano persone;
  - tributi e contabilità;
  - atti in cui il Comune è obbligato per legge, regolamenti o provvedimenti dello Stato o della Regione.
3. Non può essere proposto il referendum consultivo prima che siano passati 5 anni dall'indizione di consultazioni popolari, attraverso strumenti di democrazia diretta, su analoghi argomenti.

#### **Art. 4**

##### **Effetti del referendum**

1. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata ove consegua la metà più uno dei voti validamente espressi, con arrotondamento per eccesso, purché abbia votato almeno la metà più uno degli aventi diritto, con arrotondamento per eccesso.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum consultivo, la Giunta Comunale è obbligata a proporre al Consiglio un provvedimento avente per oggetto i quesiti sottoposti a referendum. Tali provvedimenti possono anche

essere difformi dalla volontà espressa dall'elettorato comunale, a condizione che gli atti in questione siano adottati a maggioranza assoluta e debitamente motivati.

#### **Art. 5** **Ammissibilità e Collegio dei garanti**

1. Sull'ammissibilità del referendum decide a maggioranza il Collegio dei garanti composto da n. 3 membri, di cui 2 proposti dalla Maggioranza e 1 dalla Minoranza, eletto con le modalità indicate nel presente articolo, ogni 5 anni dal Consiglio Comunale e che dura in carica sino alla scadenza dell'organo che lo ha eletto.
2. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
  - ammissibilità della materia;
  - riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;
  - verifica sulla regolarità della presentazione, da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.
3. È esclusa qualsiasi valutazione di merito, fatto salvo quanto previsto dall'art.8, comma 3. Il giudizio di cui al comma 2 deve essere espresso entro trenta giorni dal deposito della proposta.
4. I Garanti sono scelti fra Magistrati, Professori universitari di discipline giuridiche, Avvocati o Notai con almeno 10 anni di esercizio ovvero anche a riposo. Le candidature possono essere presentate dal Sindaco, da Consiglieri Comunali, dal Tribunale di Novara, da Atenei nonché dagli Ordini Professionali.
5. Nella votazione a scrutinio segreto, ciascun consigliere può indicare sulla scheda un unico nominativo tra i componenti da eleggere. Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
6. Ai Garanti sarà erogato un gettone di presenza per ogni riunione, di valore pari a quello dei Consiglieri comunali

#### **Art. 6** **Referendum consultivo di iniziativa consiliare**

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione su questioni a rilevanza generale e di interesse dell'intera collettività locale.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria deve essere presentata da almeno 2/3 dei consiglieri in carica, deve essere trasmessa alla Giunta comunale affinché esprima il proprio parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante.
3. La proposta corredata del parere della Giunta Comunale è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum che potrà avere luogo con il voto favorevole di almeno undici Consiglieri.
4. Nella proposta di cui al precedente comma si stabilisce il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco. La proposta è corredata dal preventivo di spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dall'Ufficio di ragioneria con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Servizio finanziario correda la proposta con il parere di regolarità contabile della spesa e con l'attestazione di copertura finanziaria.

5. La deliberazione adottata dal Consiglio Comunale è trasmessa nel termine dei 30 giorni dalla data di adozione al Collegio dei Garanti per l'esame di ammissibilità della consultazione popolare. Il Collegio decide nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'atto.

#### **Art. 7**

##### **Referendum consultivo di iniziativa dei cittadini residenti**

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono alla costituzione di un Comitato promotore ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum. Il Comitato, composto da dieci cittadini, individua fra i suoi componenti un Coordinatore, che ne esercita la rappresentanza. Il quesito sottoposto a referendum deve essere chiaro, univoco ed omogeneo, onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta di referendum che deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e l'illustrazione delle finalità della consultazione. Il Segretario comunale prende atto con verbale della promozione del referendum, specificando il giorno e l'ora del deposito della richiesta e del nome del Coordinatore.

#### **Art. 8**

##### **Esame di ammissibilità**

1. Il Collegio dei garanti deve decidere, con verbale, sull'ammissibilità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione.
2. Il Sindaco convoca entro 5 giorni il Collegio dei Garanti il quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento.
3. Il Collegio, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro 10 giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

#### **Art. 9**

##### **Verbale di ammissibilità**

Il verbale che decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum è immediatamente comunicato al Sindaco e notificato ai Capigruppo consiliari o al Coordinatore del Comitato dei promotori entro 30 giorni da quello di presentazione della richiesta

#### **Art. 10**

##### **Raccolta delle firme**

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 15% di cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali, che abbiano compiuto gli anni diciotto al momento dell'apertura della sottoscrizione dell'iniziativa.
2. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata, a stampa, la dicitura "Comune di Romentino - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa, chiara e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori alla segreteria comunale
3. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati al Segretario Comunale che li valida apponendo data e bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, ed estremi del documento identificativo del sottoscrittore.
5. Le firme stesse debbono essere autenticate da parte dei soggetti autorizzati dalle vigenti disposizioni in materia di referendum o comunque in materia di sottoscrizioni a fini elettorali. L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dalla legge. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma
6. Il Sindaco adotta, sotto la propria responsabilità, le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità secondo orari determinati delle persone preposte alle autenticazioni.
7. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.

#### **Art. 11**

##### **Deposito firme dei sottoscrittori**

1. Il deposito presso il Segretario comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di validazione del timbro apposto sui fogli medesimi. Tale deposito deve essere effettuato dal Coordinatore del Comitato dei promotori, il quale dichiara al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio del Coordinatore.
3. Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione del Coordinatore del Comitato dei promotori e del Segretario comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato al Coordinatore del Comitato dei promotori a prova dell'avvenuto deposito.

#### **Art. 12**

##### **Verifica di regolarità**

1. L'ufficio elettorale comunale, entro cinque giorni dal deposito, verifica l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i sottoscrittori. Il Sindaco provvede a convocare il Collegio dei Garanti per il referendum entro sette giorni dal deposito degli atti.
2. Il Collegio dei garanti verifica entro 30 giorni dal deposito, la regolarità degli atti, della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore al 15% di cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali, e in caso la verifica sia positiva, si esprime definitivamente sulla ammissibilità del referendum. Il termine di 30 giorni è sospeso nel caso di cui all'art. 8, comma 3.

### **TITOLO II**

#### **SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM**

#### **Art. 13**

##### **Indizione del referendum**

1. Le dichiarazioni di ammissibilità delle richieste di referendum da parte del Collegio dei garanti, di cui all'art. 12, devono essere trasmesse tempestivamente al Sindaco ai fini di cui al presente articolo.
2. Qualora il Sindaco riceva la comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum entro il 15 gennaio, con ordinanza da emanarsi entro il 31 gennaio indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il mese di aprile ed il mese di giugno.
3. Se il Sindaco invece riceve la comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum dopo il 15 gennaio e non oltre il 15 luglio, con ordinanza da emanarsi entro il 31 luglio indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il mese di settembre ed il mese di novembre.
4. L'ordinanza del Sindaco deve indicare la data di svolgimento della consultazione ai sensi dei commi 2. e 3. ed elencare, per ciascun referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
5. L'ordinanza è pubblicata senza ritardo all'albo pretorio e si dovrà inoltre dare notizia dell'ordinanza di indizione mediante manifesti da affiggersi almeno 40 giorni prima della data stabilita per la votazione.
6. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

#### **Art. 14**

##### **Revoca**

1. Previo parere favorevole del Collegio dei garanti, il Sindaco revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.
2. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

#### **Art. 15**

##### **Concentrazione di istanze referendarie**

1. Con l'ordinanza di indizione del referendum, prevista dall'articolo precedente, il Sindaco, sentito il parere vincolante del Collegio dei garanti ed i promotori dei referendum, dispone la concentrazione in un unico quesito referendario delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

#### **Art. 16**

##### **Periodi di sospensione del referendum**

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
  - a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei tre mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
  - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
  - c) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni politiche, amministrative o referendarie.

**Art. 17**  
**Disciplina della propaganda a mezzo manifesti**

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune che saranno predisposti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed entro lo stesso termine saranno ripartiti tra coloro che ne faranno richiesta entro il 40° giorno antecedente quello della consultazione. La richiesta dovrà essere inoltrata, sia da parte dei gruppi presenti in C.C. e dei Comitati Promotori Referendum sia da parte di chi, pur non essendo direttamente interessato, alla consultazione, intenda comunque effettuarne la propaganda. Ad ogni gruppo presente in C.C. e ad ogni Comitato Promotore, che ne abbia fatto richiesta, sarà assegnato uno spazio di cm 70 x 100 secondo l'ordine di presentazione delle richieste stesse. Fra tutti coloro che, pur non interessati direttamente, faranno richiesta di spazi per affissioni di propaganda elettorale, sarà ripartito uno spazio di mq. 6 di lunghezza x mq. 2 di altezza, assicurando a ciascuno un minimo di cm 70 x 100 così come previsto dalla legge 4.4.56 n. 212 e successive modificazioni, sempre seguendo l'ordine di presentazione della domanda.
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria.
6. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori e ai fiancheggiatori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

**Art. 18**  
**Altre forme di propaganda Divieti Limitazioni**

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

**Art. 19**  
**Disciplina della votazione**

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini di cui all'art. 1 comma 3.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali ( D.P.R. 20.3.1967, n. 223).
4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali, che predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie.

#### **Art. 20** **Ufficio di sezione**

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto da un Presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e da un Segretario, scelto dal Presidente.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, alla nomina per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.
3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede alla Commissione Elettorale Comunale la nomina dei Presidenti delle sezioni elettorali, inclusi nell'elenco delle persone idonee alle funzioni di Presidenti di seggio, di cui all'art. 10 della legge 21 marzo 1990, n. 5. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Con deliberazione di Giunta si stabilisce l'onorario dovuto ai componenti degli uffici di sezione (Presidente Scrutatori o Segretario).
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e dei promotori del referendum.
6. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio o dal Segretario Comunale, da parte del Presidente o del Segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum, da presentarsi all'ufficio di sezione entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione.
7. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 6,30 del giorno fissato per le votazioni.

#### **Art. 21** **Operazioni di voto**

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, di formato 15x25, sono prodotte dal Comune stesso tramite tipografia di fiducia con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotti nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
2. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta (**SI** o **NO**), nel rettangolo che la contiene.

4. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
5. Le operazioni di voto hanno inizio entro le ore nove dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione, nella domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore ventidue del giorno stesso.

#### **Art. 22**

##### **Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione del referendum.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

#### **Art. 23**

##### **Ufficio comunale per il referendum**

Presso il Comune è costituito l'Ufficio Comunale per il referendum composto dal Segretario Comunale, dal Responsabile dell'ufficio Elettorale, che assume anche le funzioni di Segretario, e da due dipendenti comunali a tempo indeterminato con categoria giuridica non inferiore a C indicati in apposito provvedimento costitutivo dell'ufficio stesso.

#### **Art. 24**

##### **Proclamazione dei risultati**

1. L'Ufficio comunale per il referendum inizia i suoi lavori entro le ore 12 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria determinare il numero degli elettori che hanno votato, al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso l'ufficio stesso e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali al Collegio dei garanti.
3. I promotori della richiesta di referendum, o il loro Coordinatore, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso il Collegio dei garanti.
4. Il Collegio dei garanti, appena pervenuti i verbali e i relativi allegati, procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.
5. La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto, con arrotondamento per eccesso e se è raggiunta su di essa la metà più uno dei voti validamente espressi, con arrotondamento per eccesso.

6. Di tutte le operazioni del Collegio dei garanti è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria del Collegio, uno è trasmesso al Sindaco, che proclama i risultati della consultazione referendaria.

#### **Art. 25**

##### **Reclami**

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'Ufficio Comunale per il referendum ed al Collegio dei garanti, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

#### **Art. 26**

##### **Adempimenti successivi**

1. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla comunicazione del Collegio dei garanti, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione
2. Il Sindaco, in base al verbale che gli è trasmesso dal Collegio dei garanti, qualora risulti che il quesito sottoposto a referendum abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli all'accoglimento, procede agli adempimenti di cui all'art. 4.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 27**

##### **Disposizioni applicabili**

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni. Ad esso dovranno fare riferimento gli organi del Comune nell'assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario. In particolare per:
  - la convocazione dei comizi elettorali;
  - l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
  - le modalità di consegna al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
  - le modalità di restituzione dello stesso;
  - la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
  - la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione.
  - la propaganda elettorale.

#### **Art. 28**

##### **Spese**

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

\*\*\*\*\*

**SCHEDA**

Parte interna



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>REFERENDUM COMUNALE</b> |               |
| Volete:.....               |               |
| <div>SI</div>              | <div>NO</div> |

**SCHEDA**

parte esterna



|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>COMUNE DI ROMENTINO</b><br>Provincia di Novara |
| <b>REFERENDUM COMUNALE</b>                        |
| <div>Sigla<br/>Ufficio di Sezione</div>           |